

### 9.2.1.3 Rappresentanza (art. 417 bis c.p.c.)

#### Indice:

- a. Il dettato normativo
- b. Rapporti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- c. Normativa di riferimento

L'art. 417 bis c.p.c. disciplina la rappresentanza giudiziale dell'amministrazione ed i rapporti con i concomitanti poteri di rappresentanza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

#### **a. Il dettato normativo**

L'articolo 417 bis c.p.c. , intitolato “difesa delle pubbliche amministrazioni” recita testualmente:

**[I].** *Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.*

**[II].** *Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.*

**[III].** *Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.*

#### **b. Rapporti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato**

La sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato rappresenta il domicilio eletto per la notificazione di tutti gli atti giudiziari relativi alle amministrazioni dello stato.

Conseguentemente, chi intende intentare una causa sia essa civile o di lavoro nei confronti di un'amministrazione statale, deve necessariamente notificare gli atti all'amministrazione presso l'Avvocatura distrettuale dello stato competente per territorio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 144 c.p.c. e 415 comma 7 c.p.c.

La notifica all'Avvocatura è quindi la sola richiesta ma, la maggior parte degli avvocati, onde non incorrere in potenziali eccezioni dell'amministrazione preferisce notificare sia direttamente all'amministrazione, che nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Ciò posto, l'Avvocatura, nel momento in cui riceve la notifica dell'atto di citazione o del ricorso, effettua una prima disamina del *petitum* e della *causa petendi*, quindi effettua una disamina delle questioni giuridiche sottese e della incidenza economica di una eventuale sentenza sfavorevole all'amministrazione e, sulla scorta di tali valutazioni, decide autonomamente se assumere o meno la trattazione della causa.

In ogni caso, deve darne tempestiva comunicazione all'amministrazione evocata in giudizio perché questa possa provvedere alla istruzione della pratica per la trattazione diretta ovvero, nel caso l'Avvocatura intenda assumere la difesa, per redigere il rapporto e trasmettere la documentazione necessaria.

L'avvocatura Generale dello Stato, con circ. n. 43/2010, ha ritenuto di diramare una direttiva secondo cui, l'introduzione dell'art. 417 *bis* c.p.c., coordinato con quanto stabilito dall'art. 12 del D. Legislativo n. 165/2001 (a mente del quale le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie) porta ad affermare la regola generale secondo la quale, limitatamente al primo grado di giudizio, devono essere direttamente le amministrazioni a provvedere alla difesa.

In secondo luogo, a valere soprattutto nei confronti delle avvocature distrettuali che come evidente detengono il potere di decidere se e quando assumere la difesa, l'Avvocatura Generale stabilisce che, limitatamente a tale tipologia di contenzioso, la costituzione e lo svolgimento di attività difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato costituisce circostanza assolutamente eccezionale legata a "questioni di massima aventi notevoli riflessi economici", la cui ricorrenza è affidata alla valutazione dell'Avvocatura medesima.

***c. Normativa di riferimento***

- ✓ Artt. 144, 413, 415, 417 *bis* c.p.c.
- ✓ D.LGS 165/2001